

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Dipartimento di giurisprudenza

Master di II livello in Diritto dell'ambiente e gestione del territorio

A.A. 2020/2021

Project Work

“Normativa per la fruizione collettiva della rete sentieristica siciliana”

Dott.ssa Rosamaria Carastro

Relazione introduttiva

Il presente lavoro nasce nell'ambito dello svolgimento dello stage curriculare svolto presso l'Ente Parco dell'Etna, il primo ad essere istituito tra i quattro parchi siciliani con il Decreto del Presidente della Regione del 17 marzo del 1987, come previsto dalla Legge Regionale 6 Maggio 1981 n. 98 recante "Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve naturali" e successive modificazioni, che anticipa di dieci anni la legislazione statale in materia.

Obiettivo finale è la stesura di un progetto di legge riguardante la regolamentazione della rete sentieristica della Regione Sicilia.

Prima di passare alla disamina della stessa, appare opportuno accennare brevemente ai motivi sottesi alla redazione di questo lavoro, e per far ciò occorre una breve premessa sull'Ente Parco dell'Etna.

Quest'ultimo ha il compito di proteggere un ambiente naturale unico e lo straordinario paesaggio che circonda il vulcano attivo più alto d'Europa, nonché di promuovere lo sviluppo ecocompatibile delle popolazioni e delle comunità locali; inoltre il 21 giugno del 2013 l'Etna viene iscritto nella World Heritage List, diventando così il quarto sito naturale italiano a far parte dei "Patrimoni dell'Umanità UNESCO".

L'area oggi iscritta è quasi totalmente coincidente con la Zona A di riserva integrale del Parco, che racchiude i più grandi valori naturalistici e geologici dell'Etna. In questa zona l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità (nella totalità dei suoi attributi naturali) e costituisce la "*Core Zone*" del sito UNESCO, quest'ultima è circondata e tutelata da una più ampia area, definita "*Buffer Zone*", ovvero un'area che serve a garantire un livello di protezione aggiuntivo.

Si rammenta, inoltre, che nel territorio del Parco dell'Etna ricadono 9 SIC (Siti di Interesse Comunitario) e 4 SIC/ZPS (Siti di Interesse Comunitario/ Zone di Protezione Speciale), che rappresentano il 77% del sito UNESCO.

La maggior parte della "*Core Zone*", al momento dell'istituzione del Parco, era già di proprietà pubblica, dei Comuni o dell'Azienda Foreste Demaniali.

Dopo la sua istituzione, il Parco dell'Etna ha eseguito due importanti acquisizioni delle aree rimaste ancora di proprietà privata, per cui tutto il sito iscritto all'UNESCO è di proprietà pubblica, con confini precisi e segnati.

In seguito all'ottenimento di tale titolo si è evidenziato come il target potenziale di turisti e visitatori sia costituito sempre più da soggetti attenti alla qualità ambientale e amanti dell'escursionismo. Da qui la considerazione che i sentieri, all'interno di un'area protetta, hanno un ruolo fondamentale nella gestione della stessa. Infatti, attraverso la loro realizzazione e relativa segnalazione, si consente una corretta ed ordinata fruizione del sito, garantendo la conservazione e la tutela delle aree protette per il loro valore ambientale, ma anche la loro valorizzazione, attraverso una frequentazione ecosostenibile e regolamentata. Relativamente alla centralità della tutela, si ricordi ad esempio che la fauna del vulcano Etna è caratterizzata da diverse specie inserite negli allegati alle Direttive "Habitat" e "Uccelli".

In questo senso, per il Parco dell'Etna, una sentieristica ben realizzata, mantenuta in efficienza e ben monitorata, rappresenta una soluzione sostenibile alla crescente richiesta di fruizione.

Per questa ragione, il Parco coglie l'opportunità offerta dal DDG n. 945 del 22/11/2019 (pubblicato sulla GURS n. 56 del 13/12/2019), i cui termini sono stati prorogati con DDG 130 del 09/03/2020 e dal DDG n. 209 del 30/03/2020 contenente "l'avviso per la selezione di beneficiari e operazioni per la realizzazione di opere pubbliche, beni e servizi, a regia regionale, con procedura di valutazione delle domande a graduatoria".

Il progetto presentato prevede la "individuazione, recupero, ristrutturazione dei sentieri pedonali e pedonali ciclabili, all'interno del Parco dell'Etna". Esso riguarda il recupero e la realizzazione di sentieristica su percorsi preesistenti e altre vie e punti di accesso per le attrattive nelle aree della Rete Ecologica Siciliana del territorio del Parco dell'Etna, del Sentiero Italia CAI, e comunque ricadenti all'interno dei 20 Comuni del Parco dell'Etna. Il progetto è realizzato dall'Ente Parco, in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) e con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (ex Azienda Regionale Foreste Demaniali) - Servizio per il territorio 11 Catania. Ciò sulla base di specifici protocolli d'intesa, che sono stati stilati e concordati tra le parti ed infine formalmente approvati con le deliberazioni di Comitato Esecutivo n. 19 del 16/04/2020 (Parco Etna - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (ex Azienda Regionale Foreste Demaniali Servizio per il territorio 11 - Catania) e n. 20 del 16/04/2020 (Parco Etna - CAI Sicilia Onlus). Ci si è avvalsi inoltre del contributo della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).

Nel mese di Luglio 2021 l'ammissione da parte della Regione Sicilia al finanziamento del suddetto progetto nell'ambito del programma Po Fers Sicilia 2014/2020 per un ammontare di 600.000 euro.

L'area interessata, intesa in senso esteso, è maggiore dell'area del Parco stesso (comunque pari a 60.000 ettari). La superficie della rete dei sentieri soggetti ad intervento, cioè quelli di proprietà pubblica, calcolata tramite il Sistema Informativo Territoriale del Parco, è pari a 35.180 ha, mentre l'area di ricaduta è pari a 43.560 ha.

La disponibilità della suddetta area da parte del Parco dell'Etna deriva dalla L.R. 98/81 e ss.mm. che, al Titolo IV, rubricato "Disposizioni comuni ai Parchi e alle Riserve naturali", art. 21, co. 12 - "Norme per l'acquisizione dei terreni e dei beni nelle zone comprese nei Parchi" - prevede che: "per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Ente può disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette".

Nell'ambito del progetto "Rafforzamento delle capacità di gestione del sito UNESCO Monte Etna", finanziato dal MiBACT con i fondi della L. 77/2006, sono state redatte anche 46 schede dei sentieri che contengono, per ciascuno, le interconnessioni con la rete sentieristica, con i Punti Base, i rifugi, i bivacchi, i parcheggi, i punti di interesse, le emergenze naturalistiche del territorio.

L'inserimento dell'Etna nel Patrimonio Unesco non è però l'unico motivo che spinge l'Ente Parco al recupero ed alla individuazione della sentieristica.

Nella primavera del 2021, il Comune di Ragalna, ricadente nel territorio del Parco dell'Etna, comunica allo stesso l'intenzione di procedere all'individuazione, recupero e scoperta dei sentieri natura in collaborazione con l'Ente Parco e con il CAI.

A seguito di sopralluoghi, lo stesso Comune individua e delimita dei terreni che potrebbero formare i diversi sentieri. Questi, proposti all'accatastazione del CAI con n. 785 Ragalna – Pista Altomontana e 785/A, che unisce il suddetto sentiero al 786 (passando per la grotta di S. Barbara), grazie a sopralluoghi e visure catastali, risultano insistere all'interno di proprietà private.

Questi sono solo alcuni dei sentieri che ricadono su proprietà private e che pongono una questione giuridica di notevole rilevanza (in assenza di Legge Regionale), ossia la insistenza di sentieri su terreni appartenenti a privati cittadini.

Eccessivamente onerosa appare l'applicazione dell'art. 21 n. 2 L.R. 98/81, rubricato: "Norme per l'acquisizione di beni e di terreni nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi", secondo cui è facoltà degli Enti parco acquisire terreni ricadenti nelle aree di parco e preparco, mediante richiesta di vendita. O ancora, l'applicazione dell'art. 21 n. 7 L.R. 98/81, secondo cui l'Ente parco può acquisire terreni ricadenti nelle aree di Riserva di parco e preparco, mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 L. 865/71 e ss.mm.

In base a quanto detto, emerge che è interesse del Parco dell'Etna arricchire la rete sentieristica all'interno del suo territorio e ciò comporta la risoluzione di molte questioni giuridiche in assenza di una legge regionale che disciplini la rete sentieristica della Regione Sicilia.

Ecco spiegato il motivo sotteso alla stesura del presente progetto di legge.

La Sicilia è, ormai, una delle poche Regioni a non aver emanato alcuna normativa sulla sentieristica. Negli scorsi anni sono stati presentati due disegni di legge, mai giunti al termine del loro iter legislativo:

- atto n. 249 (16 Maggio 2018): "riforma organica del turismo nella Regione siciliana" che, all'art.13, prevede una rete di percorsi destinati all'escursionismo, RES (Rete ecologica della Sicilia);

- atto n. 384 (5 Ottobre 2018): "disciplina della attività in materia di escursionismo, ciclabilità e mobilità dolce" che, all'art.1 co.2, istituisce la RES (Rete Escursionistica della Sicilia) e la RICS (Rete Itinerari Ciclabili della Sicilia).

Si segnala, ancora, che con Decreto Dirigenziale Generale n. 308/2010 del Dipartimento Ambiente (Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana) è stato approvato con la denominazione di "Progetto Sentiero Italia - Regione Siciliana", il percorso individuato come "Sentiero Italia" (tratto 1 - dorsale settentrionale Sicula e tratto 2 - Monti Nebrodi, Monti Iblei) e l'itinerario Rosaliae (Monti Sicani) ed il relativo elenco dei Comuni e delle aree protette attraversati dallo stesso.

Per completezza di esposizione occorre evidenziare che, pur in assenza di una legge sulla rete escursionistica, è presente nell'ordinamento della Regione Sicilia una disposizione che riguarda la manutenzione dei sentieri: l'art. 12 della legge 6 Aprile 1996, n. 28 (Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica) che attribuisce al direttivo del Collegio Regionale delle Guide Alpine alcuni compiti, tra cui "collaborare

con le competenti autorità regionali, anche sulla base di apposite convenzioni, al fine di tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi". Inoltre, sono presenti disposizioni sulle reti escursionistiche regionali della Sicilia, nei Piani Operativi dei fondi strutturali della UE o nei Piani di Sviluppo Rurale (già sopra richiamato PO Fers Sicilia 2014/2020).

Prima di passare all'illustrazione del presente progetto di legge, occorre fugare ogni dubbio circa la competenza legislativa regionale. In altri termini, occorre chiarire quali siano i soggetti competenti a legiferare in tema di "turismo montano" e di "sentieristica". Soggetti istituzionali sono Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni.

Di montagna si parla già nella nostra Legge fondamentale all'art. 44, co. 2 secondo cui "la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane".

In attuazione di tale disposizione sono state emanate nel corso degli anni specifiche normative per i territori montani, a titolo esemplificativo si cita la L. 991/1952 "Provvedimenti in favore dei territori montani".

Nella Costituzione del '48 il riferimento alle zone montane non compariva tra le competenze legislative concorrenti, attribuite alle Regioni di cui al vecchio art. 117 che ricomprendeva, invece, il turismo.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, viene riformulato l'art. 117 Cost.: il secondo comma contiene l'elenco delle materie attribuite allo Stato; il terzo le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; il quarto definisce la cd "potestà legislativa residuale", spettante alle Regioni per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato o alla legislazione concorrente. La montagna, non figurando né tra le competenze esclusive statali, né tra le concorrenti, rientra tra le competenze legislative residuali delle Regioni.

Ancora, il "turismo montano" nel testo costituzionale rientrava tra le competenze legislative concorrenti fino al 2001. La riforma del Titolo V della Costituzione, ha ricompreso il turismo tra le materie di competenza regionale residuale, non essendo espressamente richiamato nei commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost.

Alla Sicilia, Regione a Statuto speciale (approvato con R.D.L. 455/1946) è attribuita la piena ed esclusiva competenza in materia di turismo dall'art. 14 co. 1, lett. n) della Legge Costituzionale di approvazione del relativo Statuto n. 2/ 1948.

Quindi, nel dettaglio, sul turismo sono sempre le Regioni a legiferare.

Con riguardo all'amministrazione del territorio, nella struttura del Governo centrale la competenza sul turismo è da sempre materia "ballerina", spostata in continuazione fra vari Ministeri, anche se attualmente (2021) è stato nuovamente istituito il Ministero del Turismo.

La competenza in tema di "turismo montano" ed in particolar modo la "sentieristica", a livello regionale può interessare, trasversalmente ed anche contemporaneamente, più assessorati della stessa Regione.

Attualmente in Sicilia la competenza può interessare l'assessorato territorio e ambiente; dei beni culturali e dell'identità siciliana; l'assessorato dell'agricoltura e dello sviluppo rurale; del turismo e dello sport.

Storicamente altri soggetti istituzionali, deputati a gestire le problematiche della montagna, erano le Comunità montane, istituite nel 1972, con lo scopo di realizzare interventi per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio. Nel corso degli anni, però, il legislatore statale ha dapprima ridotto il contributo alle Comunità montane e, successivamente, lo ha poi soppresso, ponendolo a carico delle Regioni che avevano interesse a che le Comunità sopravvivevano. Successivamente ancora, il legislatore ha quindi trasferito le funzioni delle Comunità montane in capo alle "Unioni di Comuni", quali soggetti intermedi.

Ovviamente, di fronte a queste limitazioni di attività delle Comunità montane, alcune Regioni le hanno trasformate in "Unioni di Comuni montani" o "Unioni montane" (Veneto), altre ne hanno deliberato la soppressione. La Sicilia le ha soppresse ed ha attribuito le relative funzioni alle ex Province ora Liberi Consorzi Comunali (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani) ed alle Città metropolitane (Palermo, Messina, Catania).

Chiarita la questione sulla competenza e posto che la Regione Sicilia può ben legiferare in tema di turismo, preso atto che oramai i sentieri non possono più essere considerati una sorta di realtà libera da interventi normativi e da ricadute giudiziarie come qualche decennio fa, appare doveroso affrontare il tema della Rete dei sentieri della regione Sicilia con una nuova Legge Regionale.

Una definizione di sentiero (o mulattiera o tratturo) è data dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) che, all'art. 3, co. 1, n. 48 specifica: "strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali"; ancora, all'art. 2, co. 1 per strada si intende:

“un’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

Verrebbe quindi naturale pensare che al sentiero, in quanto strada, si applichi per analogia la disciplina contenuta nel Codice della Strada sulla circolazione di mezzi e pedoni.

Il Codice della Strada si limita a fornire una definizione del sentiero, non ne disciplina le regole di circolazione; individua e classifica le tipologie di strade: autostrade, strade extraurbane (statali, regionali, provinciali, comunali), strade urbane e, da ultimo, itinerari ciclopedonali, ma non il sentiero. Di conseguenza, al sentiero non si applica il Codice della Strada. Il sentiero non è, come accade per una strada, la conseguenza della realizzazione di una infrastruttura specificamente costruita dall’uomo, ma si forma naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato (Cass. Civ. n. 4265/1996) ad opera dell’uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze ed ambiguità, visibile e permanente (Cass. Civ. nn. 4623/1987, 3405/1996 e 8633/1998).

Il termine “sentiero” è presente nella legge n. 91 del 1963 sul Club Alpino Italiano (CAI) la quale, all’ art. 2, co. 1, lett. b, sancisce che: “il CAI provvede, a favore sia dei propri soci sia degli altri, nell’ambito delle facoltà previste dallo Statuto e con le modalità ivi stabilite (...) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche”.

Il termine sentiero è, ancora, presente in altre norme statali, una per tutte “i sentieri per l’escursionismo” previsti dai decreti istitutivi dei Parchi nazionali.

Così come disciplinato da molte Regioni, il presente progetto di legge mira ad inserire il sentiero in un più ampio contesto normativo: la rete escursionistica regionale.

Con il termine “rete escursionistica regionale” s’intende un insieme di percorsi inseriti nel “Catasto regionale della rete escursionistica”.

Il concetto di “rete” è apparso nell’ordinamento giuridico con la legge n. 9 del ’92 della Regione Umbria, riferendosi alla “rete viaria sussidiaria della Regione composta da strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali ed interpoderali che, se ubicata al di fuori dei centri urbani, veniva definita viabilità minore”. Legge rimasta, inattuata ed abrogata dalla L. R. n. 1 del 2015. Le disposizioni sono ora contenute nell’art. 175 della stessa.

Le “reti escursionistiche regionali” sono state previste, con approvazione di specifiche leggi, solo negli ultimi due decenni, da parte di quasi tutte le Regioni italiane, anche se per alcune di esse mancano ancora i regolamenti attuativi.

Regolamentare la rete sentieristica da parte della Regione Sicilia vuol dire intervenire sul territorio e sul suo uso. In altri termini su un bene comune di tutti i cittadini; il recupero e la realizzazione di sentieri consente non solo l'accrescimento del numero di fruitori sul territorio, ma avvicina gradualmente le nuove generazioni al rapporto con la natura e con il patrimonio storico e culturale della nostra Regione.

Il presente disegno di legge risponde a diverse esigenze.

- In primo luogo colmare un vuoto normativo oramai inaccettabile, soprattutto in considerazione dell'ultimazione del “Progetto Sentiero Italia CAI” (oggetto di convenzione tra CAI e MiBACT), dal momento che la Sicilia è visibilmente in ritardo. Il Piano strategico nazionale del turismo 2017/2022 ha individuato nel turismo sostenibile uno degli assets strategici prioritari di sviluppo economico, declinandolo non solo in termini ambientali, ma anche con riferimento alla mobilità dolce, per contribuire attivamente alla tutela delle risorse naturali e del paesaggio, oltre che alla loro valorizzazione. La Regione Sicilia deve cogliere, in questo particolare momento storico, l'opportunità di considerare il patrimonio ambientale come possibilità di sviluppo sostenibile, effettuando un corretto bilanciamento tra tutela e valorizzazione del territorio. Per far ciò, è indispensabile giungere ad una compiuta regolamentazione della rete escursionistica.

- Disciplinare la possibilità di transito per fini escursionistici previsti dalla presente normativa, anche su tratti sentieristici di esclusivo uso privato o soggetti a servitù. Non di rado, il percorso lungo il quale si sviluppa un sentiero può interessare proprietà private. In tutti questi casi il sentiero, non essendo assimilabile alla strada così come definita dal Codice della Strada, all'art. 2, co. 1 e cioè “area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali” ed essendo di proprietà privata, sembrerebbe perdere lo *status* di “bene ad interesse pubblico”. Gli utenti (escursionisti), invadendo una proprietà privata, potrebbero incorrere nella violazione dell'art. 637 c.p. in tema di ingresso abusivo nel fondo altrui, laddove ne sussistano gli elementi (necessità dell'ingresso e presenza della recinzione).

- Occorre altresì tutelare i proprietari dei fondi sui quali insistono i sentieri e sui quali vengono svolte attività di fruizione (anche sportive), attualmente al di fuori di un quadro normativo.

- Consentire agli appassionati delle pratiche sportive previste di effettuarle secondo una specifica e precisa regolamentazione, senza incorrere in abusi.

- Consentire ai privati, alle associazioni ed agli enti che se ne occupano ed offrono già o offriranno in futuro servizi in tal senso, di adeguarsi agli standards europei. Ciò contribuirà inoltre al rilancio dell'economia locale e creerà un presidio umano a protezione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

Chiarite le motivazioni alla base della redazione del progetto di legge, gli obiettivi dello stesso e le questioni sulla competenza legislativa della Regione Sicilia, opportuno appare illustrarne la finalità dichiarata all'art. 1, ovvero la promozione della fruizione collettiva e sostenibile del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, incoraggiando forme di eco-turismo attraverso la regolamentazione della rete sentieristica siciliana.

I percorsi di cui si compone la RSS, per loro intrinseca connotazione, sono strumentali all'attuazione di valori costituzionali, quali il libero sviluppo della persona (art. 2 Cost.), la tutela e la valorizzazione del paesaggio (art. 9 Cost.).

Ecco perchè i suddetti sentieri possono senz'altro essere qualificati "beni comuni". Essi rappresentano senza dubbio utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona, beni di appartenenza collettiva e sociale oltre la distinzione pubblico/privato, rappresentano un valore ambientale storico e culturale che va preservato per tutelare i diritti delle generazioni future e per garantirne la fruizione collettiva.

La presente legge prende in prestito da autorevole dottrina ("Commissione Rodotà" istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007 e presieduta da Stefano Rodotà) l'espressione "beni comuni", ovvero "quei beni a consumo non rivale, ad uso non esclusivo ma esauribile, che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo dei cittadini che possono formare oggetto di fruizione collettiva".

Il richiamo ai beni comuni da parte del presente progetto di legge appare sicuramente molto solenne ma in linea generale, nell'ordinamento, risulta ancora in cerca di identità e di tutela e di limitata effettività, anche se tale categoria è già menzionata dalla

giurisprudenza della Suprema Corte, con le sentenze sulle “Valli da pesca della Laguna Veneta” (Cass. Civ. SS-UU. nn. 3665, 3811, 3812, 3936, 3937, 3938, 3939 / 2011) e confermata dalla Corte di Strasburgo (CEDU, sez. II 2014, Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A. c. Italia).

Inoltre, si evidenzia che in vari atti internazionali vengono enunciati dei diritti fondamentali alla cui realizzazione può essere ricollegata la cura dei beni comuni, si pensi alla Dichiarazione universale dei diritti umani del '48 o alle Dichiarazioni di Stoccolma del '72 e di Rio de Janeiro del '92 sulla tutela dell'ambiente.

Ancora, la dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi della RSS, inseriti nel Catasto regionale, trae origine dalla sua stessa funzione: l'idoneità a soddisfare le esigenze della collettività. Si rende necessaria da parte del presente articolato, poiché ci troviamo di fronte ad un quadro normativo statale incompleto: l'art. 2, co. 1, del C.d.S. definisce strada “l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Ovviamente “uso pubblico” non va confuso con “bene pubblico”, poiché quest'ultima definizione si riferisce alla proprietà del bene. Una strada può essere pubblica o privata. Con riguardo alla proprietà, il Codice Civile, all'art. 822 co. 2 stabilisce che le strade, se appartengono allo Stato, fanno parte del demanio pubblico e, analogamente l'art. 824 prevede che le strade sono assoggettate al demanio pubblico se appartengono alle Province o ai Comuni.

Precedentemente al Codice Civile, la L. 2248/1865 (per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia) distingueva, all'allegato f) le tipologie di “strade ordinarie di uso pubblico” in nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Attualmente, la definizione di strada vicinale (o poderale o di bonifica) è presente nel Codice della Strada, all'art. 3, co. 1, n. 52, ovvero “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”. L'art. 19 della L. 2248/1865, tuttora in vigore, assoggetta la strada vicinale (sebbene privata) alla vigilanza dell'autorità comunale. Le strade vicinali, pertanto, sono una categoria residuale, che identifica tutta la viabilità non rientrante nel demanio stradale, ma identificabile per la sua soggezione a servitù di pubblico transito. L'assoggettamento alla vigilanza dell'autorità comunale vale anche per le strade “private” soggette a servitù pubblica.

L'art. 825 del Codice Civile, relativo ai diritti demaniali su beni altrui, stabilisce che "sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato,

alle Province e ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi". In dottrina (Pavanini) si sostiene che: nella servitù pubblica il rapporto tra fondo servente e dominante non è necessario per l'esistenza della stessa, perché la servitù pubblica non si costituisce solo per l'utilità di un bene pubblico (così come accade con la servitù di Diritto Privato), ma anche per il conseguimento di fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi. Una servitù pubblica di passaggio si costituisce quando il passaggio serve per fini di pubblico interesse, cioè se manca un bene pubblico, per accedere al quale si debba passare su un terreno di altri, ma anche quando invece il passaggio sia esercitato pacificamente e pubblicamente da una collettività per raggiungere luoghi determinati, perché corrispondente al percorso più sicuro, agevole o comunque necessario. Se ai sentieri si può riconoscere la natura di servitù di suo pubblico, gli si deve riconoscere anche la caratteristica propria di questa servitù, ai sensi dell'art. 825 c.c., cioè essere diritti reali aventi il regime giuridico dei beni demaniali, dunque non modificabili né sopprimibili se non nei modi propri degli stessi beni.

Nessuna menzione da parte del legislatore statale alla sentieristica.

Ecco perché, nel presente progetto di legge si sceglie di inserire la dichiarazione di interesse pubblico nella stessa legge istitutiva della rete escursionistica.

Riguardo la menzione della finalità solidaristica della proprietà privata, si rende necessario evidenziare che il percorso lungo il quale si sviluppa un sentiero, soprattutto nei tratti iniziali o in quelli boschivi, può interessare proprietà private non assoggettate a servitù.

Le norme del Codice Civile sulla proprietà sono subordinate alle norme di ordine pubblico economico, immediatamente precettive, degli artt. 41, 42 e 43 Cost., che sanciscono la prevalenza dell'utilità sociale e della "funzione sociale della proprietà" sull'interesse privato.

Quando i beni, seppur di proprietà privata, non siano più rispondenti alla funzione anche sociale per cui il diritto di proprietà è riconosciuto e garantito dalla legge, la Regione o l'ente locale competente, o l'ente Parco o l'ente gestore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di intervenire affinché sia ripristinata la funzione sociale della

proprietà, se necessario anche attraverso l'esercizio di poteri autoritativi volti alla attribuzione di destinazione d'uso pubblico del bene, al fine di destinarlo ad un uso conforme alle necessità sociali.

Anche il Giudice Amministrativo riconosce che l'ordinamento prevede procedimenti e istituti che permettono agli enti pubblici di garantire la priorità della finalità pubblica di un bene rispetto alle aspirazioni di matrice privatistica sullo stesso, potendo così assicurare la fruizione collettiva dei beni comuni, (CGA 2018, n. 53 Laguna Veneta).

Non sempre, però, l'esproprio può essere la soluzione, sia per motivazioni meramente economiche che per i tempi, normalmente molto lunghi, che ne deriverebbero.

Allorquando un sentiero attraversi proprietà private sorge il problema circa il diritto dell'escursionista a transitarvi. Tali proprietà, riguardando dei beni culturali, storici, artistici, paesaggistici o ambientali, sono tipicamente conformate in nome del principio di solidarietà. In altri termini, la proprietà viene modellata per finalità solidaristiche, perché il diritto di proprietà non si giustifica più solo sulla base della libertà individuale, dell'interesse egoistico del proprietario, ma anche della solidarietà e cioè della tutela di interessi terzi rispetto a quelli del proprietario.

A chi tocca assicurare la funzione sociale? Al legislatore o al Giudice? Secondo un vecchio orientamento giurisprudenziale, che di tanto in tanto riaffiora e che è espressione del pericolosissimo fenomeno della giurisprudenza normativa, sarebbe compito del Giudice. Tuttavia, per la proprietà privata, ciò è escluso a priori perché l'art. 42 Cost. sancisce chiaramente che è la legge a dover attuare la funzione sociale e non il Giudice.

La presente proposta di legge regionale prevede che la catalogazione dei percorsi inseriti nel catasto regionale della RSS debba contenere informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o parte di esso.

Laddove i percorsi, individuati all'interno del catasto di cui all'art. 4, ricadano anche parzialmente su aree private, gli enti territorialmente competenti di cui all'art. 3 possono stipulare con i proprietari ed i titolari di diritti reali di tali aree appositi accordi d'uso ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, che definiscono le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso.

In caso di mancata formalizzazione dell'accordo di cui al precedente comma, la Regione, su proposta degli enti di cui all'art. 3, impone servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a soli fini escursionistici.

Riguardo il novero dei modi di costituzione della servitù di uso pubblico si rammenta che l'ordinamento giuridico contempla, oltre la stipulazione di una convenzione tra ente pubblico e privati, la costituzione del diritto reale parziario per intervenuta usucapione da parte di una collettività indifferenziata di soggetti, imputata nel proprio effetto acquisitivo alla Pubblica Amministrazione a ciò competente quale ente esponenziale dei relativi diritti ed interessi (artt. 1158 ss. c. c.), nonché la c.d. *dicatio ad patriam*.

Tale ultima ipotesi ricorre, segnatamente, quando il proprietario del bene immobile oggetto del diritto reale parziario, sebbene non intenda costituire direttamente un diritto demaniale ovvero una servitù di uso pubblico, ponga la *res* a disposizione della collettività – volontariamente e con carattere di continuità, che esclude ogni precarietà ovvero spirito di tolleranza – in guisa da assoggettare lo stesso bene al correlativo uso, al fine di ovviare ad un'esigenza comune ai membri di tale collettività *uti cives*, in disparte i motivi sottesi al comportamento del privato, la sua spontaneità ovvero lo spirito che lo anima (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. I, 11 marzo 2016, n. 4851; Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618).

Il presente articolato prevede che, la proposta di inserimento nella RSS di tratti di percorso di proprietà privata, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulti da atto scritto, sia preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti.

I proprietari interessati possono proporre opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni circa la sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata.

Si parla, dunque di servitù di uso pubblico.

Nel Libro III del Codice Civile - della proprietà - all'art. 1027 sono disciplinate le “servitù prediali”, cioè il peso che viene imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

I successivi articoli (dal 1051 al 1055), disciplinano le servitù coattive (acque, acquedotto, elettrodotto), tra le quali è annoverata quella di “passaggio coattivo” comunemente chiamata “servitù di passaggio”.

La servitù di passaggio è frutto di un contratto (atto pubblico o scrittura privata), di testamento o usucapione (in questo caso si tratta di una servitù apparente) e deve risultare da atto scritto.

I casi di servitù sanciti dal Codice Civile prevedono la presenza di due fondi: Il fondo dominante e il fondo servente. Il primo (dominante) può essere raggiungibile dal proprietario solo attraversando il secondo (servente).

Il Codice Civile dunque non considera forme di “servitù di passaggio a fini escursionistici”.

Nel caso che ci occupa non si ha la presenza di un fondo dominante, di proprietà di un altro soggetto, ma il passaggio degli escursionisti su un sentiero posto in una proprietà privata, quindi il diritto di una categoria generale di individui di percorrerlo.

Per giurisprudenza : “La servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa, esprimendo un diritto di uso pubblico sulla base della sua idoneità alla effettiva destinazione al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli*, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato” (Corte d'Appello Lecce, 13/03/2019). Ancora, la Suprema Corte di Cassazione Civile, con sent. n. 3024/2005 estende il principio di utilizzo di un'area privata da parte di turisti, affermando che: “un'area sita in una località turistica può ritenersi assoggettata alla servitù di uso pubblico, anche per effetto dell'utilizzazione (passo e sosta) da parte dei turisti, che non esclude la permanenza e gli effetti da quella effettuata dai residenti. Infatti, poiché la servitù di uso pubblico si acquista in capo all'ente e non ai singoli cittadini considerati *cives*, né alla collettività che usa il bene, quest'ultima non diventa indistinta per il solo fatto di comprendere, in una località turistica, i soggetti residenti altrove giacché costoro, quando sono presenti, si comportano *uti cives*, ed assumono rispetto ai beni di uso pubblico una posizione qualificata analoga a quella dei residenti”.

Concentrandoci adesso sugli enti competenti, il disegno di legge li individua secondo uno schema “a scalare” (art. 3, co. 1): in primo luogo gli enti parco ed enti gestori delle aree protette ai sensi della L.R. 98/81. Al di fuori di tali aree, la Regione, i Liberi Consorzi, le Città Metropolitane ed i Comuni.

Gli enti territorialmente competenti si impegnano a favorire una gestione conservativa ed una fruizione sostenibile ed accessibile a tutti della rete sentieristica, anche in collaborazione con associazioni e cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 co. 4 Cost.

Inoltre si prende atto che alcune associazioni hanno da lungo tempo attivato interventi, lodevoli per le intenzioni e le finalità, nei riguardi degli elementi paesaggistici e della rete dei sentieri. Al tal proposito, encomiabile la funzione storica svolta dal Club Alpino Italiano – CAI.

Con il presente progetto di legge si cerca, quindi, di allargare gli spazi offerti alle diverse associazioni, al fine di rivitalizzare territori della Regione e coinvolgere la più ampia platea di soggetti.

Se è vero che la RSS costituisce un bene ambientale, soprattutto nelle sue aree protette, e dunque deve esserle garantita (anche per il Diritto Comunitario) un elevato livello di tutela, occorre sottolineare che coesistono altri beni giuridici, aventi ad oggetto interessi diversi ma pur sempre meritevoli di tutela. Con ciò intendiamo la fruizione da parte degli utenti e l’accessibilità al più ampio spettro di visitatori.

Come si evince anche dalla “Carta di Norcia”, il godimento della natura e dell’ambiente assicura lo sviluppo della personalità ed una migliore qualità di vita e, pertanto, deve essere garantita a tutti con riguardo alle condizioni psicofisiche di ognuno, nel pieno rispetto degli ecosistemi. Ecco perché il presente progetto di legge contiene, tra le sue definizioni, il più ampio catalogo, senza pretesa di esaustività, di attività che possono svolgersi all’interno dei percorsi. Si cerca dunque di disciplinare, oltre agli ambiti ormai consolidati (escursionismo a piedi, cicloescursionismo, eventuale presenza di altri mezzi sui sentieri), percorsi accessibili a tutte le persone, compresi anziani e disabili.

Inoltre, vi è la volontà di disciplinare compiutamente tutte quelle attività che di fatto già si svolgono in maniera non regolamentata ed anzi in violazione dei regolamenti presenti nei Parchi (si pensi alla pratica del downhill o dell’enduro). Le suddette attività non vogliono qui essere vietate, ma consentite ed assoggettate ad un vaglio autorizzativo, ciò

per permetterne un ordinato svolgimento, avendo sempre la massima attenzione alla salvaguardia dell'ecosistema. Si prevedono quindi anche delle deroghe, previa autorizzazione da parte degli enti competenti, al fine di svolgere sul territorio tutte quelle manifestazioni ed eventi, presenti e disciplinate nel resto del territorio nazionale, che attirerebbero una grande quantità di utenti.

Con tutte queste attività si cerca di dar attuazione all'art. 12 del presente progetto di legge, rubricato "promozione turismo sostenibile", anche promuovendo lo sviluppo e la conversione di località e siti "fantasma" per via dello spopolamento, presenti sul territorio siciliano, puntando a modelli di fruizione attenti alla sostenibilità, all'inclusione ed alla diversificazione di attività.

Di seguito l'articolato di legge:

Norme per la fruizione collettiva della rete sentieristica siciliana

Art.1

Oggetto/Finalità

La presente legge disciplina l'individuazione e la regolamentazione della rete sentieristica siciliana (RSS) allo scopo di promuovere la fruizione collettiva e sostenibile del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, garantire la tutela e la valorizzazione del territorio, incoraggiando forme di turismo eco compatibile in un'ottica di sviluppo sociale, culturale ed economico.

I percorsi ed i sentieri escursionistici che costituiscono la RSS, per loro intrinseca connotazione fisica, ambientale, paesaggistica e storico-culturale, sono strumentali alla realizzazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 9 Cost., ossia funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona e mirano, inoltre, alla salvaguardia intergenerazionale della loro utilità.

Pertanto gli stessi, come individuati all'interno del Catasto regionale della rete sentieristica di cui all'art. 4 della presente legge, sono considerati di pubblico interesse.

La proprietà degli stessi, pubblica o privata, risponde alle finalità solidaristiche di cui all'art. 42 Cost.

I principi del libero sviluppo della persona, della tutela e valorizzazione del paesaggio e della funzione sociale della proprietà, trovano attuazione nella considerazione della RSS quale bene comune e strumento di fruizione collettiva finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali.

Art.2

Definizioni

Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:

- a) sentiero: via stretta e appena tracciata tra prati, boschi, rocce, ambiti naturalistici o paesaggi antropici, in pianura, collina o montagna, costituita da fondo naturale segnato dal passaggio di uomini e animali;
- b) percorso: tracciato escursionistico ben definito che si svolge in gran parte su sentieri e strade minori (mulattiere, carrarecce, ecc.), composto da elementi minimi omogenei detti "tratte";
- c) mulattiera: percorso realizzato anticamente in varie forme, in modo da permettere il passaggio di carovane di muli o di altre bestie da soma, ad esclusione di carri a ruota;
- d) carrareccia: strada sterrata, in qualche raro caso lastricata, percorsa nel passato soprattutto da carri a ruote a traino animale;
- e) trazzera: larga fascia di terreno erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, che in origine serviva per il transito degli armenti;
- f) via pubblica: pista destinata ad essere percorsa da persone o animali da carico avente una larghezza di 4 metri;
- g) strada vicinale pubblica o interpoderale: strada che consente l'accesso ad una serie di fondi, utilizzata da una collettività di persone. Le strade vicinali assumono carattere pubblico quando conducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini;
- h) pista pedonale: percorso riservato in via esclusiva ai pedoni;
- i) pista accessibile: percorso percorribile da non vedenti o da persone con ridotta mobilità, che usufruiscono di ausili;

- l) pista ciclo-pedonale: percorso protetto o comunque riservato alle biciclette o ai pedoni, con esclusione dell'attività di cui alla lettera m) ed n), relativamente alle attività di cross country ed enduro. Essa è costituita in prevalenza da fondo naturale;
- m) pista in discesa: tracciato dedicato ad attività di gare in discesa. A tal uopo possono anche essere utilizzate piste sciistiche laddove esistenti, le quali possono essere gestite dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati;
- n) pista mountain bike: percorso idoneo ad attività di mtb, cross country ed enduro;
- o) pista e-bike/e-mtb: itinerario percorribile con e-bike ed e-mtb, che permette al maggior numero di fruitori la visita di luoghi di interesse ambientale, paesaggistico, storico-culturale;
- p) percorso trail running: itinerario adatto ad attività di trail running;
- q) ippovia: itinerario percorribile a cavallo, non asfaltato se non per brevissimi tratti, che consente la visita di luoghi di interesse ambientale, paesaggistico, storico, culturale.

Art.3

Enti territorialmente competenti

Ai fini della presente legge per enti territorialmente competenti si intendono:

- a) gli enti parco ed enti gestori delle aree protette ai sensi della L.R.98/81;
- b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), la Regione, i Liberi Consorzi, le Città Metropolitane ed i Comuni.

Gli enti territorialmente competenti si impegnano a favorire una gestione conservativa ed una fruizione sostenibile ed accessibile a tutti della rete sentieristica, anche in collaborazione con associazioni e cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 IV comma Cost.

Art. 4

Catasto dei sentieri escursionistici

E' istituito, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il Catasto della rete sentieristica siciliana, strumento di archiviazione, classificazione e descrizione di tutti i percorsi, così come definiti nell'art. 2 della presente legge.

Il catasto dei sentieri riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti.

Contiene, inoltre, informazioni sull'ente competente, su eventuali tratti privati e, in relazione a questi, possibili accordi d'uso, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 o servitù d'uso pubblico.

Il Catasto della rete sentieristica della Sicilia sarà parte integrante del Catasto nazionale dei sentieri.

Le proposte di inserimento di un itinerario nel Catasto sono presentate al Dipartimento dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dagli enti territorialmente competenti di cui all'art. 3, da associazioni e cittadini.

Nel Catasto sono inseriti i percorsi che:

- a) sono ricompresi nelle aree regionali protette, di cui alla L.R. 98/81 "norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve naturali" o nei siti di Rete Natura 2000;
- b) sono d'interesse storico, culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;
- c) sono funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cura la realizzazione e l'aggiornamento del Catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club Alpino Italiano (CAI) e del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Sicilia, attraverso specifiche convenzioni.

In prima applicazione, il catasto della RSS recepisce integralmente i percorsi già esistenti su tutto il territorio regionale.

Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

Art. 5

Rapporti con i privati

Laddove i percorsi, individuati all'interno del Catasto di cui all'art. 4, ricadano anche parzialmente su aree private, gli enti territorialmente competenti di cui all'art. 3 possono

stipulare con i proprietari ed i titolari di diritti reali di tali aree appositi accordi d'uso ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, che definiscono le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso.

In caso di mancata formalizzazione dell'accordo di cui al precedente comma, la Regione, su proposta degli enti di cui all'art. 3, impone servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a soli fini escursionistici.

La proposta di inserimento nella RSS di tratti di percorso di proprietà privata, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90.

Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in tal caso, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, gli enti territorialmente competenti, previa comunicazione agli interessati circa le motivazioni della sussistenza del diritto di uso pubblico, possono procedere con la proposta di inserimento dei tratti di percorso ricadenti in proprietà privata, nella RSS.

Art.6

Progettazione, realizzazione, manutenzione RSS

Alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione della RSS provvedono gli enti territorialmente competenti, ognuno in relazione al territorio di propria pertinenza, anche avvalendosi di associazioni di volontariato o del terzo settore.

Art.7

Segnaletica

Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella RSS va apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale codificata dal Club Alpino Italiano.

Gli enti territorialmente competenti possono provvedere in proprio alla progettazione, posa in opera e manutenzione della segnaletica, oppure affidare tale compito – tramite convenzione – ad associazioni di volontariato o del Terzo Settore.

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e l'omogeneità di lettura sul territorio regionale, la segnaletica di cui al comma 1 può tuttavia essere utilizzata anche in quei percorsi non inseribili nel Catasto della RSS, a causa della mancanza dei requisiti qualitativi necessari, previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art.8

Fruizione della RSS

La fruizione della RSS può avvenire a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati. Essa può essere a fruizione multipla o specifica.

La fruizione della RSS è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, ambientali o per intrinseche caratteristiche fisiche dei percorsi, l'ente territorialmente competente dell'area su cui insiste il percorso, definisca, motivandole, più restrittive modalità di fruizione dei percorsi e dovrà darne conto al Catasto di cui all'articolo 4. La RSS può prevedere percorsi a fruizione specifica, individuabili tra le attività di cui all'art. 2.

La fruizione con mezzi motorizzati, nonché le attività di cui all'art. 2 lett. m) ed n), con riferimento a cross country ed enduro sono consentite, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente, il quale può interdire anche parzialmente il transito per motivi di sicurezza, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione può essere anche temporanea.

Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni, concessa dall'ente territorialmente competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa, contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.

È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro- silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate.

Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.

All'interno dei percorsi ricadenti su proprietà privata, è consentito esclusivamente il transito a mezzi non motorizzati, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma.

Art. 9

Divieti

Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:

- a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
- b) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
- c) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati o esercitare attività di cui all'art. 2 lett. m) ed n) con riferimento ad attività di cross country ed enduro, in percorsi non precedentemente autorizzati a tal fine.

Art. 10

Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 ed il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.

La violazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale

sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dell'autorizzazione a essi rilasciata.

Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.

Art.11

Regolamento di attuazione

Con regolamento sono definiti:

- a) le modalità di istituzione, tenuta e di aggiornamento del Catasto regionale della rete escursionistica, in particolare la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia della RSS e le modalità di integrazione con il SIT;
- b) le caratteristiche dei percorsi a carattere storico-culturale, religioso, sportivo e paesaggistico-ambientale per l'inserimento nella RSS;
- c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica, ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti gestori delle aree naturali protette dalla legislazione regionale vigente in materia.

Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.12

Promozione turismo ecosostenibile

La Regione Sicilia e gli enti territorialmente competenti promuovono, anche attraverso le associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative ed informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati a incentivare la conoscenza, valorizzazione e frequentazione sostenibile dei percorsi inseriti nella Rete Sentieristica Regionale.

Art.13

Norme finanziarie

L'istituzione della Rete Escursionistica Siciliana deve essere sostenuta da adeguati interventi finanziari.

Art.14

Norma Finale

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

La presente proposta di legge vuole essere un ingranaggio di una più articolata macchina legislativa, che favorisca l'avvio di un reale cambiamento.

E' sotto gli occhi di ciascuno di noi che ci avviamo verso tempi di potenziali mutamenti uniti da un "comune denominatore ecologico". Nel più generale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica, con una denominazione che, a voler dare il giusto peso alle parole, dovrebbe farsi carico di un cambiamento epocale.

Presso il Ministero per gli Affari Regionali, inoltre, è stato costituito un tavolo tecnico-scientifico nazionale per la montagna, cui sono stati affidati i seguenti compiti: supportare l'elaborazione della strategia nazionale per le montagne italiane e per la *green community*, contribuire alla definizione di una bozza di articolato normativo per la presentazione di una proposta di legge per la montagna, finalizzata a declinarne la definizione giuridica ed a disciplinare in modo organico lo sviluppo dei territori in ottemperanza all'art. 44 co. 2 Cost.

Il PNRR si presenta come un piano di rilancio post-pandemia, per assicurare uno sviluppo verde e digitale del nostro Paese, investendo le grandi risorse assicurate da fondi europei di *Next Generation EU* (in prevalenza prestiti) e si articola su tre assi strategici: digitalizzazione ed innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale. Riguardo a ciò che ci interessa più da vicino, ossia la rivoluzione verde e la transizione ecologica, si individuano i temi dell'economia circolare ed agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, della risorsa idrica e della tutela del territorio. In particolare, quest'ultimo tema sollecita riflessioni e risposte concrete, che necessitano un cambio di mentalità, una decostruzione di modelli consolidati e vetusti ed un passaggio effettivo dal concetto di "sfruttamento" a quello di "valorizzazione", ma anche ad un corretto bilanciamento tra "tutela" e "valorizzazione".

Tale transizione rischia di trasformarsi, se non correttamente gestita, in un peggioramento del quadro attuale. E' purtroppo quotidiana l'esperienza di pennellare di verde qualsiasi attività, così da sembrare ecologica.

Questa è un'occasione da non perdere per l'Italia ed in particolare per la Sicilia. Esaltare la bellezza naturalistica dell'Italia sarà utile per consolidare l'attrazione di flussi turistici e le potenzialità dell'enorme patrimonio storico, culturale ed ambientale, in modo sostenibile. Il *Next Generation UE* non è solo un progetto economico ed ambientale, ma culturale ed europeo che qualifica gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo. L'investimento strategico è essenziale per diffondere lo sviluppo sostenibile, realizzare l'inclusione sociale ed offrire ai giovani nuove opportunità, oltre a permettere il risanamento delle aree urbane e la ripresa delle aree interne.